

Deliberazione n 1 3 MAG. 2015 adottata dal Commissario Straordinario in data OGGETTO: Presa atto subentro della Ditta Biogen Italia Srl alla Ditta Biogen Idec Italia. Il Commissario Straordinario Dott. ssa Graziella Pintus coadiuvato dal Direttore Amministrativo Dott ssa Laura Balata Direttore Sanitario Dott. Nazzareno Pacifico 4 MAG. 2015 Pubblicata all'Albo Pretorio dell'Azienda a partire dal per 15 giorni consecutivi e posta a disposizione per la consultazione. Il Direttore Amministrativo SU proposta del Servizio Acquisti Beni e Servizi; **ACQUISITA** la nota (All. "A" fg.1) con la quale la Ditta Biogen ha comunicato che, a far data dal 25.03.2015, ha modificato la propria denominazione sociale da Biogen Idec Italia Srl a Biogen Italia Srl; **VISTA** la nota prot. n. IF/sm 93/2015 del 30.04.2015 (All. "B" fg. 21) con la quale la Ditta Biogen Italia Srl ha trasmesso l'atto di variazione della ragione sociale, la tracciabilità dei flussi finanziari e il modulo di autocertificazione debitamente firmato e compilato: **RITENUTO** pertanto di autorizzare il subentro, dal 25.03.2015, della Ditta Biogen Italia Srl nella titolarità dei diritti e obblighi assunti con questa Azienda Ospedaliera dalla Ditta Biogen Idec Italia; VISTI il D.lgs. n° 163/06, e le LL. RR. n° 10/06 e n° 10/97 e n. 5/07: CON il parere favorevole del Direttore Amministrativo e del Direttore Sanitario;

DELIBERA

1. di autorizzare il subentro, dal 25.03.2015, della Ditta Biogen Italia Srl nella titolarità dei diritti e obblighi assunti con questa Azienda Ospedaliera dalla Ditta Biogen Idec italia Srl;

di autorizzare il Servizio Economico Finanziario all'emissione dei relativi ordini di pagamento, dietro presentazione della documentazione giustificativa, recante l'attestazione di regolarità della formitura da parte degli uffici competenti.

Il Direttore/Sanitario

Dott. Nazzláreno Pacifico

Il Direttore Amministrativo Dott.ssa Laura Balata

Belol

Il Commissario Straordinario Dott. ssa Graziella Pintus

Direttore Servizio Acquisti Beni e Servizi Dr. ssa Agnes Collab. Amministrativo Ufficio Acquisti Dr.ssa A.M.Marongn Rif. V.C.



ALL. "_A_ " Pag. N. _1_ di Fg. 1

Milano, 25 marzo 2015

A tutti i nostri Clienti Loro sedi

AO BROTZU

PG/2015/ 0007454

del 27/03/2015 ore 08,52

Mittente : BIOGEN ITALIA SRL

Assegnatario : SC Acquisizione Beni e Servizi

Oggetto:

Cambio di denominazione sociale



Gentile Cliente,

In riferimento ai rapporti in essere tra il Vostro Ente e la nostra Società, abbiamo il piacere di comunicarVi che a far data **dal 25 marzo** corrente, la Biogen Idec Italia S.r.I. ha modificato la propria denominazione sociale in

Biogen Italia S.r.l.

Vi informiamo che rimangono invariati tutti gli altri dati fiscali e informazioni sociali, nonché i vostri referenti Biogen.

L'unica modifica riguarda gli indirizzi mail e PEC, che riportiamo di seguito:

Customer Service: servizioclienti@biogen.com; ordini@biogen.com

Gare: italy.gare@biogen.com; PEC gare.biogen@pec.it

Contabilità Clienti: servizioclienti@biogen.com

Comunichiamo inoltre che non c'è alcuna variazione degli aspetti amministrativi nel rapporto con Voi intercorrente, inclusi eventuali ordini di acquisto già conferiti.

Grati per la Vostra attenzione, porgiamo cordiali saluti.

Biogen Italia S.r.l.

Logistics & Tender Associate Director
Ida Claudia Formigoni

Biogen Italia S.r.l.




AO BROTZU

PG/2015/ 0010075

del 06/05/2015 ore 11,15

Mittente : BIOGEN

Assegnatario : SC Acquisizione Beni e Servizi





Spettabile

Biogen.

A.O. BROTZU SERVIZIO ACQUISIZIONE BENI E SERVIZI **CAGLIARI**

Milano, 30 aprile 2015 Prot. IF/sm 93/2015

FAX 070/539601


OGGETTO: ACQUISIZIONE ATTO DI VARIAZIONE RAGIONE SOCIALE DALLA DITTA BIOGEN IDEC ITALIA SRL ALLA DITTA BIOGEN ITALIA SRL

In riferimento alla Vostra lettera prot. n. 8468 del 10 aprile u.s., trasmettiamo in allegato la documentazione richiesta:

- Atto notorio di variazione Ragione Sociale
- Autocertificazione
- Tracciabilità dei flussi finanziari

Distinti saluti.

Biogen Italia s.r.l. Un Procuratore Ida Claudia Formigoni





Bollo assolto ai sensi del Decreto 22/02/2007 mediante M.U.I. N. 18122 di Repertorio N. 9555 di Raccolta

VERBALE DI ASSEMBLEA REPUBBLICA ITALIANA

L'anno duemilaquindici, il giorno tredici del mese di marzo, alle ore undici.
- 13 marzo 2015, ore 11 -

In Milano, nel mio studio in Via Telesio n.15;

Avanti a me dottoressa Paola Donati, notaio in Milano, iscritto presso il Collegio Notarile di Milano;

E' comparso il signor:

 MONFRINI Flavio, nato a Varese (VA) il 28 novembre 1981, domiciliato a Milano (MI), Largo Augusto n. 8;
 che interviene al presente atto nell'interesse della società

"Biogen Idec Italia S.r.l."

con sede a Milano (MI), via Giovanni Spadolini n. 5; capitale sociale euro 2.000.000,00-i.v.;

numero Registro Imprese di Milano e codice fiscale 03663160962;

CCIAA di Milano, n. 1692578 REA:

Comparente della cui identità personale io notaio sono certo, Cittadino Italiano, il quale mi richiede, con il consenso dell'assemblea, di dare atto e di far constare per ogni conseguente effetto dello svolgimento e delle delibere dell'assemblea dei soci di detta società, riunitasi oggi, a quest'ora, in questo luogo, a seguito di avviso di convocazione ai sensi di statuto in data 5 marzo 2015, inviato in pari data a tutti gli aventi diritto a mezzo posta elettronica. Nello specifico, mi viene richiesto di procedere alla verbalizzazione dei lavori dell'assemblea relativamente ai solo primo punto ell'arsimo del signa.

l'avori dell'assemblea relativamente al solo primo punto all'ordine del giorno, che ha ad oggetto la modifica della denominazione sociale, mentre la trattazione e le delibere dell'assemblea relativamente agli altri punti in trattazione non saranno oggetto di verbalizzazione notarile.

Aderendo alla richiesta io notaio do atto di quanto segue.

Assume la presidenza dell'assemblea, ai sensi dello statuto sociale e con il consenso degli intervenuti, il qui comparso Avv. Flavio Monfrini, che constata:

- la presenza dei soci "BIOGEN IDEC INTERNATIONAL GMBH" (per delega all'Avv. Flavio Monfrini) intestataria di una quota di nominali euro 1.000.000,00= pari al 50% del capitale sociale e "BIOGEN IDEC MA INC." (per delega all'Avv. Flavio Monfrini) intestataria della restante quota di nominali euro 1.000.000,00= pari al 50% del capitale sociale; rappresentanti complessivamente l'intero capitale sociale;
- l'assenza giustificata di tutti gli Amministratori;
- che risultano collegati in teleconferenza il Presidente del Collegio Sindacale Mara Vanzetta ed i Sindaci Effettivi Carlotta Veneziani e Massimiliano Di Maria.

E pertanto il Presidente, verificate e accertate personalmente la regolarità della costituzione e l'identità e la legittimazione dei presenti, dichiara validamente costituita l'assemblea ed idonea a discutere e deliberare sul seguente

Ordine del giorno

In parte straordinaria

1) Modifica della denominazione sociale e conseguente modifica dello

ID: 114595726

ALL. <u>'B</u> Pag. N. <u>3</u> di Fg. 21

Statuto sociale:

In parte ordinaria

- Delibere in merito alla composizione dell'organo amministrativo,
- 3) Varie ed eventuali:

La nomina del Presidente e l'ordine del giorno vengono approvati dall'assemblea all'unanimità.

Venendo alla trattazione del primo punto all'ordine del giorno, oggetto della presente verbalizzazione notarile, il Presidente illustra le ragioni che consigliano di modificare la denominazione sociale con effetto dal giorno 23 marzo 2015.

L'assemblea, udita la relazione del presidente,

delibera

 di modificare, con effetto dal giorno 23 marzo 2015, la denominazione sociale, assumendo quella di

"Biogen Italia S.r.I"

- e di approvare conseguentemente un nuovo testo dell'art.1 dello statuto sociale, da me Notaio letto all'assemblea;
- 2) di delegare all'organo amministrativo i poteri per l'esecuzione delle odierne delibere;
- 3) di delegare al presidente dell'assemblea ed agli Amministratori, disgiuntamente tra loro, i poteri per introdurre nel presente verbale e nell'allegato statuto tutte le modifiche che fossero richieste dalle competenti autorità qualora venisse esperita la procedura di cui all'art 2436 c.c.;

Il presidente dell'assemblea dichiara che lo statuto aggiornato della società viene qui allegato sotto "A";

Dopo di che, null'altro essendovi da deliberare e nessuno chiedendo la parola, viene chiusa alle ore undici e dieci l'assemblea nella sua parte oggetto di verbalizzazione notarile.

La stessa prosegue senza l'ausilio di me Notaio per la trattazione dei restanti punti all'ordine del giorno.

Spese e tasse del presente atto a carico della società.

E richiesto io notaio ho ricevuto questo atto che pubblico per lettura da me datane alla parte, che lo approva e sottoscrive con me notaio alle ore undici e dieci, omessa la lettura dell'allegato (ad eccezione dell'art. 1) per volonta della parte e con il mio consenso.

Consta il presente atto di un solo foglio di carta uso bollo scritto a macchina da persona fida, e da me notaio completato a mano su tre intere facciate e fin qui della quarta.

F.to Flavio Monfrini

F.to Paola Donati

Allegato "A" al n. 18122/9555 di Rep.

STATUTO

Denominazione, sede, oggetto e durata

Articolo 1

È costituita una società a responsabilità limitata denominata:

"Biogen Italia S.r.l."

Articolo 2

ID: 114595726

ALL. "3" Pag. N. 4 di Fg. 21

02/04/2015

La sede legale della Società è stabilita nel Comune di Milano.

L'amministratore unico o il consiglio di amministrazione hanno facoltà di trasferire la sede legale della Società nell'ambito dello stesso Comune, nonché di istituire e di sopprimere ovunque, in Italia e all'estero, unità locali (ad esempio, filiali, uffici di rappresentanza, magazzini, depositi).

L'assemblea dei soci ha facoltà di deliberare, in conformità alle disposizioni del presente Statuto, il trasferimento della sede legale della Società in Comune diverso da quello sopra indicato, nonché l'istituzione o la soppressione di sedi secondarie in Italia e all'estero.

Articolo 3

La Società ha per oggetto:

la produzione, la vendita, la ricerca e lo sviluppo di nuovi composti, la commercializzazione di prodotti farmaceutici derivati da biotecnologie e da altre tecnologie avanzate.

La Società può compiere, nei limiti consentiti dalla vigente normativa, tutti gli atti occorrenti ad esclusivo giudizio dell'organo amministrativo per l'attuazione dell'oggetto sociale, e così, fia l'altro, compiere operazioni mobiliari, immobiliari, connerciali, industriali, finanziarie, bancarie ed ipotecarie, ricorrere a qualsiasi forma di finanziamento con istituti di credito, banche, società e privati, concedendo le opportune garanzie reali e personali. Sempre in via strumentale al conseguimento dell'oggetto sociale, la Società, in modo non prevalente e comunque non nei confronti del pubblico, può: concedere fideiussioni, avalli e garanzie reali per obbligazioni assunte da terzi; assumere quote e partecipazioni in altre società di qualsiasi tipo, anche comportanti la responsabilità illimitata per le obbligazioni delle stesse, nel rispetto dell'art. 2361 del C.C., ed escluso in ogni caso il collocamento dei titoli

Articolo 4

La durata della Società è stabilita fino al 31 dicembre 2050, salvo delibera di proroga o anticipato scioglimento da parte dell'assemblea dei soci.

Capitale Sociale Articolo 5

Il capitale della Società è di Euro 2.000.000 (duemilioni) diviso in quote ai sensi dell'art. 2468 c.c..

Conferimenti Articolo 6

Possono essere conferiti tutti gli elementi dell'attivo suscettibili di valutazione economica ed in particolare beni in natura, crediti, prestazioni d'opera o di servizi a favore della Società.

In caso di conferimenti aventi ad oggetto prestazioni d'opera o di servizi a favore della Società e negli altri casi previsti dall'art. 2464 c.c., la polizza di assicurazione o la fideiussione bancaria che garantiscono tali prestazioni possono in ogni momento essere sostituite dal socio con il versamento a titolo di cauzione presso la Società del corrispondente importo in denaro.

I versamenti a fronte della quota sottoscritta sono richiesti al socio dall'amministratore unico o dal consiglio di amministrazione, quando questi ultimi lo ritengano opportuno, in una o più volte.

Nell'ipotesi prevista dall'art. 2466 c.c., è consentita la vendita all'incanto della quota del socio moroso.

Partecipazioni

ALL. "B" Pag. N. 5 di Fg. 24

Articolo 7

È consentita l'attribuzione di partecipazioni anche in misura non proporzionale ai conferimenti. Peraltro, in mancanza di diversa determinazione, le partecipazioni dei soci si presumono in misura proporzionale ai conferimenti effettuati.

I diritti sociali, incluso il diritto di voto, spettano ai soci in misura proporzionale alla partecipazione da ciascuno posseduta.

Versamenti e finanziamenti dei soci Articolo 8

I soci possono eseguire, in conformità alle vigenti disposizioni di legge, versamenti a fondo perduto, in conto capitale o altri conferimenti atipici, nonché finanziamenti fruttiferi o infruttiferi, che non costituiscano raccolta di risparmio tra il pubblico ai sensi delle vigenti disposizioni di legge.

Modifiche del capitale sociale Articolo 9

Il capitale della Società può essere aumentato o ridotto, in una o più volte, in conformità alle disposizioni di legge.

Salvo per il caso di cui all'art. 2482-ter c.c., l'aumento del capitale può essere attuato anche mediante offerta, in tutto o parte, di quote di nuova emissione a terzi, con esclusione del diritto di opzione spettante ai soci; in tal caso spetta ai soci che non hanno consentito alla decisione il diritto di recesso a norma dell'art. 2473 c.c.. La deliberazione dell'assemblea dei soci determina l'esclusione del diritto di opzione ovvero disciplina le modalità di sottoscrizione da parte degli altri soci o di terzi della parte di aumento di capitale rimasta inoptata.

In caso di riduzione del capitale per perdite, la relazione dell'amministratore unico o del consiglio di amministrazione e le osservazioni del collegio sindacale (o, se nominato in sostituzione di quello, del revisore), se nominato, possono essere depositate presso la sede sociale anteriormente all'assemblea dei soci ovvero consegnate ai presenti ed illustrate in occasione dell'assemblea dei soci, senza necessità di preventivo deposito. Quaiora l'assemblea dei soci prevista dal quarto comma dell'art. 2482-bis c.c. non proceda alla riduzione del capitale in proporzione alle perdite accertate, tale riduzione è decisa ai sensi dell'ultimo comma dell'art. 2446 c.c. richiamato in quanto compatibile dall'art 2482 bis c.c. ultimo comma.

Titoli di debito Articolo 10

La Società può emettere titoli di debito per qualsiasi importo, ai sensi dell'art. 2483 c.c.. L'emissione di titoli di debito è di competenza dell'assemblea dei soci, che è regolarmente costituita e delibera validamente con il voto favorevole della maggioranza del capitale sociale.

La delibera di emissione determina le caratteristiche, le modalità di rimborso nonché qualsiasi ulteriore termine o condizione applicabile ai titoli di debito.

Trasferimento delle partecipazioni

Articolo 11

Le quote sono liberamente trasferibili per atto tra vivi e per successione a causa di morte.

Recesso

Articolo 12

Il diritto di recesso dalla Società compete ai soci nei casi inderogabili

ID: 114595726

ALL. B Pag. N. 6 di Fg. 21

stabiliti dalla legge.

Il socio che intende esercitare il diritto di recesso dovrà dame comunicazione a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento agli altri soci, a tutti gli amministratori e al collegio sindacale (o, se nominato in sostituzione di quello, al revisore) se nominato.

La suddetta comunicazione dovrà essere inviata a tutti i soggetti sopra indicati entro 30 giorni dal giorno in cui:

- (i) la decisione dei soci o la deliberazione assembleare che legittima il recesso è stata iscritta nel registro delle imprese;
- (ii) il socio recedente ha ricevuto la comunicazione, che deve essere inviata dall'amministratore unico o dal consiglio di amministrazione a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento, che si è verificato un fatto che legittima il suo diritto di recesso:
- (iii) il socio recedente è comunque venuto a conoscenza del fatto che legittima il suo diritto di recesso;
- (iv) la decisione dei soci o dell'amministratore unico o del consiglio di amministrazione che legittima il diritto di recesso è stata trascritta nel relativo libro, nel caso in cui tale decisione non sia soggetta ad iscrizione nel registro delle imprese ai sensi di legge.

L'amministratore unico o il consiglio di amministrazione devono comunicare ai soci i fatti che possono dare luogo all'esercizio del recesso senza indugio e comunque entro 30 giorni dalla data in cui l'amministratore unico o il consiglio di amministrazione ne sono venuti a conoscenza.

Il diritto di recesso può essere esercitato solo per l'intera partecipazione.

Il recesso avrà effetto nei confronti della Società dal primo giorno del mese successivo alla scadenza del semestre comprendente il mese in cui è stata ricevuta l'ultima delle raccomandate con avviso di ricevimento inviate dal socio recedente a norma del presente Articolo.

Per quanto riguarda la determinazione della somma spettante al socio receduto, i termini e le modalità di pagamento della stessa, valgono le disposizioni previste dall'art. 2473, terzo e quarto comma, c.c..

La partecipazione relativamente alla quale è stato esercitato il diritto di recesso non può essere alienata, con effetto verso la Società, dal giorno in cui è stata inviata la prima comunicazione di recesso di cui al presente Articolo.

Esclusione Articolo 13

Può essere escluso dalla Società per giusta causa la persona fisica che rivesta la qualità di socio, qualora:

- (i) sia stato condannato con sentenza passata in giudicato ad una pena che comporta l'interdizione anche temporanea dai pubblici uffici;
- (ii) nel caso in cui si sia obbligato alla prestazione d'opera o di servizi a titolo di conferimento a favore della Società, non sia più in grado di prestare l'opera o i servizi oggetto di conferimento;
- (iii) sia dichiarato interdetto o inabilitato o fallito;
- (iv) assuma la qualità di socio illimitatamente responsabile in società concorrenti o eserciti un'attività concorrente per conto proprio o di terzi ovvero sia amministratore o direttore generale di società concorrenti.

La decisione in merito all'esclusione di un socio spetta agli altri soci secondo quanto previsto dal successivo Articolo 14. Alle decisioni aventi tale oggetto

non può partecipare il socio di cui si discute l'esclusione. Qualora la società sia composta di due soci si applica l'ultimo comma dell'art. 2287 c.c..

Decisioni dei soci ed assemblea Articolo 14

Ai sensi dell'art. 2479 c.c., i soci decidono sulle materie riservate alla loro competenza dalla legge, dal presente Statuto, nonché sugli argomenti che uno o più amministratori o tanti soci che rappresentano almeno un terzo del capitale sociale sottopongono alla loro approvazione.

Ai sensi dell'art. 2465, secondo comma, c.c. non è necessaria la decisione dei soci che autorizzi l'acquisto da parte della Società, per un corrispettivo pari o superiore al decimo del capitale sociale, di beni o di crediti dei soci fondatori, dei soci e degli amministratori, nei due anni dalla iscrizione della Società nel registro delle imprese.

Il diritto di voto spetta ai soci regolarmente iscritti presso il registro delle imprese. I soci morosi (o quelli la cui polizza assicurativa o la cui garanzia bancaria siano scadute o divenute inefficaci, over prestate ai sensi dell'art. 2466, comma quinto, c.c.) ed i soci titolari di partecipazioni per le quali espresse disposizioni di legge dispongono la sospensione del diritto di voto non possono partecipare alle decisioni dei soci.

Sono riservate alla competenza dei soci:

- 1) l'approvazione del bilancio e la distribuzione degli utili;
- la nomina e la revoca degli amministratori;
- 3) nei casi previsti dall'articolo 2477 c.c., la nomina dei sindaci e del presidente del collegio sindacale o del revisore;
- le modificazioni dell'atto costitutivo o del presente Statuto;
- 5) la decisione di compiere operazioni che comportino una sostanziale modificazione dell'oggetto sociale, ovvero una rilevante modificazione dei diritti dei soci;
- 6) le decisioni in ordine all'anticipato scioglimento della società;
- le decisioni in merito alla nomina e alla revoca dei liquidatori e quelle che modificano le deliberazioni assunte ai sensi dell'art. 2487, primo comma, c.c.;
- la decisione di compiere operazioni che comportino l'assunzione di partecipazioni da cui derivi responsabilità illimitata per le obbligazioni della società partecipata;
- 9) le decisioni in merito all'esclusione del socio;
- le decisioni in ordine all'emissione di titoli di debito da parte della società.

Decisioni mediante deliberazione assembleare Articolo 15

Con riferimento alle materie di cui all'art. 2479, secondo comma, punti 4) e 5), c.c. oppure quando lo richiedono uno o più amministratori o un numero di soci che rappresentano almeno un terzo del capitale sociale, le decisioni dei soci debbono essere assunte mediante deliberazione assembleare. Inoltre, debbono essere assunte mediante deliberazione assembleare anche le decisioni aventi ad oggetto l'approvazione della proposta di concordato preventivo o fallimentare e la richiesta di ammissione a procedure concorsuali, nei limiti consentiti dalla legge.

Articolo 16

L'assemblea è convocata presso la sede legale o in altro luogo, in Italia o all'estero (purché nel territorio della UE, negli Stati Uniti d'America e in Svizzera).

L'assemblea è convocata dall'amministratore unico o dal presidente del consiglio di amministrazione o dall'amministratore delegato (o da persona da essi incaricata per il relativo adempimento) nei casi previsti dalla legge, nunché ogniqualvolta l'amministratore unico, il consiglio di amministrazione o almeno due amministratori lo ritengono opportuno.

L'assemblea deve essere altresi convocata quando ne è fatta domanda da tanti soci che rappresentano almeno il decimo del capitale sociale e nella domanda sono indicati gli argomenti da trattare. La convocazione su richiesta dei soci non è tuttavia ammessa per argomenti sui quali l'assemblea delibera, a norma di legge, su proposta degli amministratori o sulla base di un progetto o di una relazione da essi predisposta.

In caso di impossibilità o inerzia nel convocare l'assemblea da parte dei soggetti sopra indicati e la convocazione dell'assemblea sia richiesta dalla legge o dal presente Statuto, l'assemblea può essere convocata dal collegio sindacale, se nominato, o da un socio, decorsi inutilmente otto giorni dall'invio da parte del collegio sindacale ovvero del socio di apposita richiesta all'amministratore unico o al consiglio di amministrazione di procedere alla relativa convocazione.

L'assemblea è convocata mediante avviso contenente l'elenco delle materie da trattare, l'indicazione del giorno, dell'ora e del luogo stabiliti per la prima e per l'eventuale seconda convocazione dell'adunanza, per il caso in cui nell'adunanza prevista in prima convocazione l'assemblea non risulti validamente costituita.

L'avviso di convocazione deve essere inviato ai soci, nel loro domicilio risultante dal registro delle imprese, almeno otto giorni prima dell'adunanza mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento o qualsiasi altro mezzo idoneo allo scopo, ivi incluso uno qualsiasi dei seguenti:

- a) lettera semplice consegnata a mano o inviata a mezzo di servizi postali od equiparati, la cui ricezione dovrà essere confermata mediante restituzione di copia sottoscritta per ricevuta dal socio o altra dichiarazione di avvenuto ricevimento, consegnata a mano o inviata a mezzo di servizi postali od equiparati, telefax o posta elettronica entro la data stabilita per l'assemblea (o in occasione della stessa):
- b) messaggio trasmesso a mezzo di telefax (al numero che risulti dal registro delle imprese o che sia stato altrimenti comunicato dal socio alla Società);
- c) messaggio trasmesso a mezzo di posta elettronica (all'indirizzo che risulti dal registro delle imprese o che sia stato altrimenti comunicato dal socio alla Società), la cui ricezione dovrà essere confermata mediante restituzione di copia sottoscritta per ricevuta dal socio o altra dichiarazione di avvenuto ricevimento, consegnata a mano o inviata a mezzo di servizi postali od equiparati, telefax o posta elettronica entro la data stabilita per l'assemblea (o in occasione della stessa).

In mancanza delle formalità suddette, l'assemblea si reputa regolarmente costituita quando ad essa partecipa l'intero capitale sociale e tutti gli amministratori e i sindaci effettivi, se nominati, sono presenti ovvero, per dichiarazione del presidente dell'assemblea, risultano informati della

riunione e nessuno si oppone alla trattazione degli argomenti all'ordine del giorno.

Articolo 17

Possono intervenire all'assemblea i soci che risultino iscritti presso il registro delle imprese alla data in cui è presa la deliberazione. I soci che hanno diritto di intervenire in assemblea possono farsi rappresentare in assemblea ai sensi dell'art. 2372 c.c. da soggetto anche non socio, mediante delega scritta che deve essere conservata a cura della Società.

Articolo 18

L'assemblea può tenersi, con interventi dislocati in più luoghi, contigui o distanti, anche per audioconferenza o videoconferenza, alle seguenti condizioni, di cui deve essere dato atto nei relativi verbali:

- (i) che il presidente ed il segretario della riunione siano presenti nello stesso luogo;
- (ii) che sia consentito al presidente dell'assemblea, anche a mezzo del proprio ufficio di presidenza, di accertare l'identità e la legittimazione degli intervenuti, regolare lo svolgimento dell'adunanza, constatare e proclamare i risultati della volazione;
- (iii) che sia consentito agli intervenuti di percepire gli eventi assembleari, partecipare alla discussione ed alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno, nonché di visionare, ricevere o trasmettere documenti. Al ricorrere delle suddette condizioni, l'assemblea si considera tenuta nel luogo in cui sono presenti il presidente ed il segretario.

Articolo 19

L'assemblea è presieduta dalla persona designata dagli intervenuti o, in mancanza, dall'amministratore unico o dal presidente del consiglio di amministrazione o, in caso di sua assenza o impedimento, dall'amministratore delegato.

L'assemblea nomina un segretario, anche non socio. Spetta al presidente dell'assemblea constatare l'identità e la legittimazione dei presenti, la regolarità delle eventuali deleghe, il diritto di intervento all'assemblea ed in genere la regolare costituzione della stessa, dirigere e regolare lo svolgimento dell'assemblea ed accertare i risultati delle votazioni.

Articolo 20

Le deliberazioni dell'assemblea devono constare da verbale sottoscritto dal presidente e dal segretario.

Il verbale della deliberazione dell'assemblea che modifica l'atto costitutivo è redatto da notaio scelto dal presidente dell'assemblea.

Articolo 21

L'assemblea, sia in prima che in seconda convocazione, è regolarmente costituita con la presenza di tanti soci che rappresentano almeno la metà del capitale sociale e delibera a maggioranza assoluta del capitale sociale presente o rappresentato in assemblea e, nei casi previsti dai numeri 4) e 5) del secondo comma dell'art. 2479 c.c., nonché per l'emissione di titoli di debito, con il voto favorevole di tanti soci che rappresentano la maggioranza del capitale sociale. Nel quorum costitutivo si computano oltre ai votanti anche gli astenuti. Nel quorum deliberativo non si computano gli astenuti.

Decisioni mediante consultazione scritta o consenso espresso per iscrittu Articolo 22 ALL. B Pag. N. 10 di Fg. 21

Fatte salve le decisioni dei soci che, per legge o in forza del presente Statuto, debbono adottarsi con deliberazione assembleare, le decisioni dei soci possono essere adottate mediante consultazione scritta o mediante consenso espresso per iscritto, sulla base di:

 a) un unico documento da cui risulti chiaramente l'argomento oggetto della decisione, che dovrà essere datato e sottoscritto da ciascun socio con l'indicazione "visto ed approvato" oppure "visto e non approvato" oppure "visto ed astenuto" e quindi trasmesso alla Società (consultazione scritta);

b) una pluralità di documenti, tutti di identico contenuto, da cui risulti chiaramente l'argomento oggetto della decisione, che saranno inviati dal proponente a tutti i soci; ciascun socio daterà e sottoscriverà il documento da lui ricevuto con l'indicazione "visto ed approvato" oppure "visto e non approvato" oppure "visto ed astenuto", provvedendo quindi a trasmettere alla Società il documento da lui sottoscritto (consenso espresso per iscritto).

I documenti suddetti si considerano validamente trasmessi alla Società se consegnati a mano o inviati a mezzo lettera raccomandata con avviso di ricevimento, telefax o per posta elettronica (purché in questo ultimo caso le sottoscrizioni siano apposte mediante firma digitale).

In caso di pluralità di documenti, tra la data di ricevimento, da parte della Società, del primo e quella dell'ultimo documento debitamente sottoscritti dai soci non può intercorrere un periodo superiore a 15 giorni. In caso di unico documento, la mancata sottoscrizione del documento o, in caso di pluralità di documenti, la mancata restituzione di un documento da parte di alcuno dei soci entro il termine suddetto equivale a voto contrario di quel socio.

Ogni socio, regolarmente iscritto presso il registro delle imprese e a cui spetti il diritto di voto, ha diritto di partecipare alle decisioni di cui al presente Articolo.

La delega per sottoscrivere le decisioni dei soci di cui al presente Articolo deve essere rilasciata per iscritto e dovrà essere trascritta e conservata unitamente alla decisione a cui si riferisce; il delegato apporrà la sua sottoscrizione con la dizione "per delega" o altra equivalente.

Le decisioni dei soci di cui al presente Articolo sono prese con il consenso favorevole di tanti soci che rappresentano la maggioranza del capitale sociale, prendono la data dell'ultima dichiarazione pervenuta nel termine prescritto e devono essere trascritte senza indugio nel libro delle decisioni dei soci.

Amministrazione Articolo 23

La Società è amministrata da un amministratore unico o da un consiglio di amministrazione composto da un numero compreso tra tre e sette membri. La nomina degli amministratori, previa determinazione del loro numero, è rimessa alla decisione dei soci.

Gli amministratori durano in carica per il periodo di tempo stabilito all'atto della loro nomina o a tempo indeterminato, salvo revoca o dimissioni; in caso di nomina a tempo indeterminato, possono essere revocati in ogni tempo e senza necessità di motivazione. Non è richiesto che gli amministratori siano soci o residenti in Italia.

Non possono essere nominati amministratori e, se nominati, decadono dall'ufficio coloro che si trovano nelle condizioni previste dall'art. 2382 c.c..

ALL." B "Pag. N. M di Fg. 21

La cessazione di uno o più amministratori per scadenza del periodo di carica ha effetto dal momento in cui il consiglio di amministrazione è stato ricostituito.

L'amministratore che rimmzia all'ufficio deve dame comunicazione scritta al consiglio di amministrazione e al presidente del collegio sindacale (o, se nominato in sostituzione di quello, al revisore), se nominato.

Se, nel corso del periodo di carica, uno o più amministratori vengono a mancare, per dimissioni o qualsiasi altra causa, purché non sia venuta meno la maggioranza degli amministratori nominati dai soci, gli altri amministratori possono provvedere alla loro temporanea sostituzione; gli amministratori così nominati restano in carica sino alla prossima decisione dei soci, in occasione della quale la loro nomina può essere riconfermata.

Se, nel corso del periodo di carica, la maggioranza degli amministratori nominati dai soci viene a mancare per dimissioni o qualsiasi altra causa:

- (i) nel caso in cui sia stato nominato il collegio sindacale, tutti gli amministratori si intendono automaticamente ed immediatamente decaduti e la nomina dei nuovi amministratori deve essere immediatamente sottoposta alla decisione dei soci a cura del collegio sindacale (o, se nominato in sostituzione di quello, del revisore), il quale può compiere nel frattempo gli atti di ordinaria amministrazione;
- (ii) nel caso in cui non sia stato nominato il collegio sindacale, tutti gli amministratori cessano dalla carica con effetto dalla nomina dei nuovi amministratori, la quale deve essere immediatamente sottoposta alla decisione dei soci a cura di uno degli amministratori rimasti in carica, che possono compiere nel frattempo gli atti di ordinaria amministrazione.

Agli amministratori si applica il divieto di concorrenza di cui all'art. 2390

Consiglio di amministrazione Articolo 24

Quando la società è amministrata da un consiglio di amministrazione, esso è disciplinato dalle seguenti disposizioni.

ii consiglio di amministrazione nomina fra i suoi membri un presidente, quando a ciò non provvedano i soci; può inoltre nominare uno o più vicepresidenti ed un segretario, anche in via permanente ed anche estraneo al consiglio di amministrazione.

Il presidente del consiglio di amministrazione coordina i lavori del consiglio di amministrazione nei casi in cui presieda la relativa riunione e provvede in ogni caso affinche adeguate informazioni sulle materie iscritte all'ordine del giorno vengano fornite a tutti gli amministratori.

Il consiglio di amministrazione si riunisce nel luogo indicato nell'avviso di convocazione (presso la sede sociale o altrove, in Italia o all'estero) tutte le volte che il presidente, il vice presidente o l'amministratore delegato lo ritengano opportuno, o quando ne sia fatta richiesta ad almeno uno di loro da un amministratore o da almeno due sindaci effettivi (o, se nominato in sostituzione di quelli, dal revisore), se nominati.

La convocazione del consiglio di amministrazione è fatta dal presidente ovvero dal vicepresidente o dall'amministratore delegato o da persona da loro a ciò incaricata, mediante avviso indicante giorno, ora, luogo e ordine del giorno della riunione, inviato a tutti gli altri amministratori ed ai sindaci effettivi (o, se nominato in sostituzione di quelli, al revisore), se nominati,

ALL. * 13 * Pag. N. 12 di Fg. 21

con lettera raccomandata o con qualsiasi altro mezzo idoneo allo scopo (ad esempio, telegramma, telefax o posta elettronica) almeno tre giorni prima della data stabilita per la riunione. In caso di urgenza, l'avviso è validamente comunicato mediante avviso da inviarsi nelle suddette modalità almeno un giorno prima della data stabilita per la riunione.

Il consiglio di amministrazione è regolarmente costituito, anche in difetto di formale convocazione, quando sono presenti tutti gli amministratori in carica e tutti i sindaci effettivi, se nominati, sono presenti ovvero, per dichiarazione del presidente della riunione, risultano informati della riunione e nessuno si oppone alla trattazione degli argomenti all'ordine del giorno.

Le riunioni di consiglio sono presiedute dalla persona nominata dal consiglio di amministrazione o, in mancanza, dal presidente del consiglio di amministrazione o, in caso di sun assenza o impedimento, dal vicepresidente se nominato o dall'amministratore delegato.

Il consiglio di amministrazione è regolarmente costituito con la presenza della maggioranza dei suoi membri e delibera validamente con il voto favorevole della maggioranza assoluta dei presenti. In caso di parità prevale il voto del presidente. Nel quorum costitutivo si computano oltre ai votanti anche gli astenuti. Nel quorum deliberativo non si computano gli astenuti.

Le deliberazioni del consiglio di amministrazione devono constare da verbale sottoscritto dal presidente e dal segretario, da trascriversi su apposito libro tenuto a norma di legge.

Le riunioni del consiglio di amministrazione possono svolgersi, con interventi dislocati in più luoghi, contigui o distanti, anche per audioconferenza o videoconferenza, alle seguenti condizioni, di cui deve essere dato atto nei relativi verbali:

- che il presidente ed il segretario della riunione siano presenti nello stesso luogo;
- (ii) che sia consentito al presidente, anche a mezzo del proprio ufficio di presidenza, di accertare l'identità e la legittimazione degli intervenuti, regolare lo svolgimento dell'adunanza, constatare e proclamare i risultati della votazione;
- (iii) che sia consentito agli intervenuti di percepire gli eventi consiliari e di partecipare alla discussione ed alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno, nonché di visionare, ricevere o trasmettere documenti.

Al ricorrere delle suddette condizioni, la riunione si considera tenuta nel luogo in cui sono presenti il presidente ed il segretario.

Salvo che per le materie indicate dall'art. 2475, ultimo comma, c.c., le decisioni del consiglio di amministrazione possono essere adottate mediante consultazione scritta o mediante consenso espresso per iscritto, sulla base di:

- a) un unico documento da cui risulti chiaramente l'argomento oggetto della decisione, che dovra essere datalo e sottoscritto da ciascun amministratore con l'indicazione "visto ed approvato" oppure "visto e non approvato" oppure "visto ed astenuto" e quindi trasmesso alla Società (consultazione scritta);
- b) una pluralità di documenti, tutti di identico contenuto (da cui risulti chiaramente l'argomento oggetto della decisione) che saranno inviati dal proponente a tutti gli amministratori; ciascun amministratore daterà e sottoscriverà il documento da lui ricevuto con l'indicazione "visto ed approvato" oppure "visto e non approvato" oppure "visto ed astenuto",

provvedendo quindi a trasmettere alla società il documento da lui sottoscritto (consenso espresso per iscritto).

I documenti suddetti si considerano validamente trasmessi alla Società se consegnati a mano o inviati a mezzo lettera raccomandata con avviso di ricevimento, telefax o per posta elettronica (purché in questo ultimo caso le sottoscrizioni siano apposte mediante firma digitale).

In caso di pluralità di documenti, tra la data di ricevimento da parte della Società, del primo e quella dell'ultimo documento debitamente sottoscritti dagli amministratori non può intercorrere un periodo superiore a 15 giorni. In caso di unico documento, la mancata sottoscrizione del documento o, in caso di pluralità di documenti, la mancata restituzione di un documento da parte di alcuno degli amministratori entro il termine suddetto equivale a voto contrario di quell'amministratore.

Le decisioni del consiglio di amministrazione così assunte sono validamente adottute con il consenso favorevole di tanti amministratori che rappresentano la maggioranza assoluta degli amministratori in carica, prendono la data dell'ultima dichiarazione pervenuta nel termine prescritto devono essere trascritte senza indugio nel libro delle decisioni dell'amministratore unico o del consiglio di amministrazione.

Il consiglio di amministrazione può delegare parte delle proprie attribuzioni al comitato esecutivo composto da alcuni dei suoi membri o ad uno o più amministratori, determinando il contenuto, i limiti e le eventuali modalità di esercizio della delega.

Non possono essere delegate le attribuzioni indicate nell'art. 2381 c.c. e quelle non delegabili ai sensi delle altre leggi vigenti.

Le cariche di presidente (o di vicepresidente) e di amministratore delegato sono cumulabili.


Per quanto non diversamente stabilito dal presente Statuto, al comitato esecutivo si applicano le disposizioni applicabili al consiglio di amministrazione.

Il consiglio di amministrazione può altresì costituire ulteriori comitati, nonché conferire speciali incarichi ad uno o più amministratori, determinando i compiti e le attribuzioni dei medesimi.

Poteri dell'amministratore unico o del consiglio di amministrazione Articolo 25

L'amministratore unico o il consiglio di amministrazione sono investiti dei più ampi poteri per l'amministrazione ordinaria e straordinaria della società, con facoltà di compiere tutti gli atti necessari od opportuni per il conseguimento dell'oggetto sociale, esclusi soltanto quelli che la legge riserva alla decisione dei soci.

In via puramente esemplificativa e senza che ciò implichi una limitazione dei poteri sopra attribuiti in via generale, l'amministratore unico o il consiglio di amministrazione possono acquistare, permutare, vendere immobili e mobili, ivi inclusi i veicoli a motore, richiedere la corrispondente trascrizione e iscrizione nei pubblici registri, ivi compreso il pubblico registro automobilistico, conferirli in società, assumere partecipazioni ed interessenze in società, sia mediante conferimenti in denaro o in natura, sia mediante fusione, sia in qualsiasi altro modo, qualora esso ritenga che tali società abbiano un oggetto sociale simile o connesso e farne cessione,



obbligare anche cambiariamente la Società, rilasciare fidejussioni, consentire iscrizioni, trascrizioni, annotazioni, cancellazioni anche senza realizzo dei corrispondenti crediti e annotazioni ipotecarie in genere, in ogni pubblico registro, ivi compreso il pubblico registro automobilistico. rinunciare a ipoteche legali, esonerare i conservatori dei registri immobiliari e dei pubblici registri in genere, e così del pubblico registro automobilistico da responsabilità, compiere ogni atto necessario al fine di ottenere mutui e finanziamenti in genere da istituti pubblici e privati, banche ed altre imprese. aprire conti bancari e postali, emettere assegni sugli stessi, effettuare prelievi nei limiti dei fidi concessi, dare il benestare agli estratti conto relativi e compiere ogni altra operazione presso tutti gli uffici pubblici e privati, comprese le dogane, gli uffici finanziari, postali, telefonici, telegrafici, nonché ogni altro ufficio della pubblica amministrazione tra cui l'Ufficio Italiano Cambi, la Cassa Depositi e Prestiti, i Ministeri ed in particolare il Ministero della Sanità ed il Ministero del Commercio Estero, partecipare a gare pubbliche e/o private definire procedimenti, transigere e compromettere in arbitri anche amichevoli compositori.

All'amministratore unico o al consiglio di amministrazione spetta altresì, senza che ciò implichi una limitazione dei poteri sopra attribuiti, il potere di proporre domande ed iniziare azioni giudiziarie ed amministrative davanti a qualsiasi autorità e resistere nelle stesse, di nominare ed esonerare i dirigenti della Società, determinandone doveri, poteri e funzioni, nominare ed esonerare consulenti legali ed altri, avvocati e procuratori generali e speciali per determinati atti o categorie di atti, per gli scopi, con i poteri, competenze e facoltà (che non eccedano quelli spettanti all'amministratore unico o al consiglio di amministrazione o da essi esercitabili ai sensi di legge), per i periodi di tempo e alle condizioni che esso ritenga appropriate, con facoltà per ciascuno di tali procuratori, qualora l'amministratore unico o il consiglio di amministrazione lo ritengano opportuno, di sub-delegare in tutto o in parte tali loro poteri, competenze e facoltà.

Quando l'amministrazione della società è affidata ad un amministratore unico, questi riunisce in se tutti i poteri e le facoltà del consiglio di amministrazione e del suo presidente.

Rappresentanza della Società Articolo 26

Quando l'amministrazione è affidata ad un amministratore unico. la rappresentanza generale della Società spetta a quest'ultimo.

Quando l'amministrazione è affidata ad un consiglio di amministrazione, la rappresentanza generale della società spetta al presidente ed agli amministratori delegati, se nominati, in via tra loro disgiunta.

L'amministratore unico o il consiglio di amministrazione possono nominare institori, direttori generali, amministrativi e tecnici, determinandone le mansioni e le eventuali retribuzioni nonché procuratori per singoli atti o categorie di atti,

Compensi degli amministratori

Articolo 27

Agli amministratori, anche se investiti di particolari cariche, non spetta alcuna remunerazione.

> Collegio sindacale Articolo 28

Salvi i casi in cui la nomina del collegio sindacale è obbligatoria ai sensi di legge, i soci possono decidere di nominare un collegio sindacale composto di tre membri effettivi e due supplenti (di cui almeno un sindaco effettivo ed uno supplente devono essere iscritti nell'apposito registro dei revisori legali dei conti istituito ai sensi del d.lgs. 39/2010). I soci provvedono anche alla designazione del presidente del collegio sindacale ed alla determinazione del compenso spettante ai sindaci effettivi.

I sindaci restano in carica per tre esercizi con scadenza alla data della decisione dei soci relativa all'approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio dell'incarico e sono rieleggibili.

I poteri ed il funzionamento del collegio sono disciplinati dalla legge e, in particolare, dagli articoli da 2403 a 2406 c.c..

Il collegio sindacale (integralmente costituito da revisori legali dei conti iscritti nell'apposito registro istituito ai sensi del d.lgs. 39/2010) esercita anche la revisione legale dei conti, salvo quanto stabilito dal successivo Articolo 29.

Le riunioni del Collegio Sindacale possono svolgersi con interventi dislocati in più luoghi, contigui o distanti, anche per audioconferenza o videoconferenza a condizione che sia consentito al Presidente di accertare l'identità e la legittimazione degli intervenuti, regolare lo svolgimento della riunione, constatare e proclamare i risultati della deliberazione, e che sia consentito agli intervenuti di percepire gli eventi della riunione e di partecipare alla discussione ed alla deliberazione sugli argomenti all'ordine del giorno, nonché di visionare, ricevere o trasmettere documenti.

Revisore Articolo 29

I soci possono in ogni momento decidere che la revisione legale dei conti sia esercitata da un revisore scelto tra gli iscritti nell'apposito registro istituito ai sensi del d.lgs. 39/2010.

Non può essere nominato alla carica di revisore e, se nominato, decade dall'incarico chi si trova nelle condizioni previste dall'art. 2399 c.c..

Il corrispettivo del revisore è determinato dai soci all'atto della nomina, per l'intero periodo di durata del suo ufficio.

Il revisore ha la medesima durata in carica del collegio sindacale e le funzioni, competenze e poteri stabiliti dalla legge.

Bilancio e utili Articolo 30

Gli esercizi sociali si aprono il giorno 1 gennaio e si chiudono al 31 dicembre di ogni anno.

L'amministratore unico o il consiglio di amministrazione procedono alla formazione del bilancio secondo quanto previsto dalla legge ed alla sua presentazione ai soci entro 120 giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale, ovvero entro 180 giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale nei limiti ed alle condizioni previsti dal secondo comma dell'art. 2364 c.c. e, precisamente, nel caso in cui la Società sia tenuta alla redazione del bilancio consolidato ovvero quando lo richiedano particolari esigenze relative alla struttura e all'oggetto della Società: in questi casi, l'amministratore unico o il consiglio di amministrazione segnalano nella loro relazione (o nella nota integrativa in caso di bilancio redatto in forma abbreviata) le ragioni della dilazione.

Nel bilancio possono essere iscritti accantonamenti e riserve straordinarie a

fronte di oneri e rischi futuri.

Gli utili netti di ogni esercizio, decurtati di una quota non inferiore alla ventesima parte di essi per la costituzione della riserva legale almeno fino a che la stessa non abbia raggiunto il quinto del capitale sociale, sono distribuiti, accantonati o altrimenti destinati secondo quanto stabilito dai soci nella decisione di approvazione del bilancio.

Le modalità di pagamento dei dividendi vengono determinate di volta in volta dall'amministratore unico o dal consiglio di amministrazione.

I dividendi non riscossi entro il quinquennio dal giorno in cui siano diventati esigibili cadono in prescrizione a favore della Società.

Scioglimento e liquidazione

Articolo 31

La Società si scioglie per le cause previste dalla legge.

Lo scioglimento anticipato volontario della Società è deliberato dall'assemblea dei soci con le maggioranze previste per la modifica del presente Statuto.

In tal caso nonché verificandosi una delle altre cause di scioglimento previste dall'art. 2484 c.c. ovvero da altre disposizioni di legge o del presente Statuto, l'assemblea dei soci, con apposita deliberazione da adottarsi con le maggioranze previste per la modifica del presente Statuto:

- (i) determina, il numero dei liquidatori e le regole di funzionamento del collegio in caso di pluralità di liquidatori, anche mediante rinvio a quelle che disciplinano il funzionamento del consiglio di amministrazione, in quanto applicabili;
- (ii) nomina i liquidatori, con indicazione di quelli cui spetta la rappresentanza della Società;
- (iii) definisce i criteri in báse ai quali deve svolgersi la liquidazione;
- (iv) determina i poteri dei liquidatori, con particolare riguardo alla cessione dell'azienda sociale, di rami di essa, di beni o diritti, singolarmente o in blocco, agli atti necessari per la conservazione del valore dell'impresa, ivi compreso l'esercizio provvisorio dell'azienda o di singoli rami di essa, in funzione dei suo miglior realizzo.

In mancanza di determinazione dei poteri dei liquidatori si applica la disposizione dell'art. 2489 c.c. e, pertanto, i liquidatori potranno compiere tutti gli atti utili per la liquidazione della società.

Disposizioni Generali

Articolo 32

Il domicilio dei soci, nei rapporti con la Società o tra loro, è quello che risulta dal registro delle imprese.

Il domicilio degli amministratori, dei sindaci (o del revisore, se nominato) e dei liquidatori, nei rapporti con la Società o tra di loro, è quello che risulta dai libri sociali.

Le comunicazioni ai soci, agli amministratori, ai sindaci (o al revisore, se nominato) e ai liquidatori, ove il presente Statuto non prescriva una forma specifica, devono essere effettuate in forma scritta e recapitate a mano ovvero mediante raccomandata con avviso di ricevimento, telefax o posta elettronica.

Articolo 33

Per tutto quanto non previsto nel presente Statuto si applicano le disposizioni del codice civile e delle altre leggi applicabili in materia di

società a responsabilità limitata e, per quanto da esse non espressamente disciplinato, quelle in materia di società per azioni, in quanto compatibili.

F.to Flavio Monfrini

F.to Paola Donati

Copia su supporto informatico conforme all'originale del documento su supporto cartaceo, ai sensi dell'articolo 22 D.Lgs 7 marzo 2005 n. 82, che si trasmette in termini utili di registrazione ad uso del registro delle imprese.

Milano, 13 marzo 2015



ALL. "3" Pag. N. 18 di Fg. 21

Spettabile
A.O. BROTZU
SERVIZIO ACQUISIZIONE BENI E SERVIZI
CAGLIARI

Milano, 30 aprile 2015 Prot. IF/sm 93/2015

FAX 070/539601

Dichiarazione sostitutiva ai sensi del DPR 445/2000

Io sottoscritta Ida Claudia Formigoni, pata a el per-

residente a

', codice fiscale cittadina ltaliana e residente in Italia, in qualità di Procuratore per le gare ospedaliere

della Società **Biogen Italia Srl** con sede legale e amministrativa in Milano, Centro Leoni – Via Spadolini, 5 – Edificio A – CAP 20141 – Codice Fiscale e Partita IVA 03663160962, tel. 02/5849901 – fax 02/58499135 – email <u>italy.gare@biogen.com</u> – PEC <u>gare.biogen@pec.it</u>

Matricola Azienda INPS: 4964110913 – sede Milano – Piazza Missori, 8/10

Codice Ditta INAIL: 13547150 - PAT 20486164/39 - 90955471/09 - sede Milano - Via Mazzini, 7

CCNL applicato: Chimico Farmaceutico

Dimensioni Azienda:

0-5

6-15

16-50

51-100 X

Oltre 100

Consapevole delle sanzioni penali per la falsità degli atti e dichiarazioni mendaci, autorizza la raccolta dei dati per l'emanazione del provvedimento amministrativo ai sensi della D.Lgs. 196/03.

DICHIARA

- Di non trovarsi nelle condizioni di esclusione previste dall'art. 38 comma 1 del D.Lgs. n. 163 del 12 aprile 2006
- Di non trovarsi nella causa interdittiva a contrarre con la P.A. di cui all'art. 53 comma 16 ter del D.Lgs 165/2001
- Che la Società da me rappresentata è regolarmente iscritta nei registri della Camera di Commercio di Milano al n. 03663160962 – REA 1692578 – data di iscrizione 23/10/2002 ed è ammessa a partecipare ai Pubblici Appalti
- Che la Società è regolata con le norme che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili (art. 17 legge 03-99 n. 68)

. ** sepile**

Blogen Italia S.r.l.

Via Giovanni Spadolini, 5 - Centro Leoni Edificio A - 20141 Milano - Tel. +39 02.58.49.90.1 - Fax +39 02.58.49.91.31 www.biogenitalia.it - Email: info-it@biogen.com

Cap. Soc. € 2.000.000,00 - C.C.I.A.A. MI (R.E.A.) 1692578 - Reg. Impr. Trib. MI - C.F./P. IVA (VAT) IT N. 03663160962 Società soggetta a direzione e coordinamento di Biogen International GmbH La Società ha adottato il modello di organizzazione gestione e controllo ai sensi del D.Lgs 231/2001





ALL. "B" Pag. N. 19 di Fg. 21

DICHIARA

- Di osservare ed applicare il DL 192/2012 (G.U. n. 267 del 15/11/2012) a recepimento Direttiva Europea 7/2012 in relazione ai termini di pagamento fatture e interessi di mora
- Di ottemperare a quanto disposto dall'art. n. 3 comma 8 della legge n. 136 del 13/8/2010 (obbligo di tracciabilità dei flussi finanziari)
- Di accettare che per eventuali controversie relative al contratto sia competente il Foro di Cagliari
- Di acconsentire che tutte le predette comunicazioni siano inoltrate dalla Stazione Appaltante al seguente indirizzo di posta elettronica certificata: gare.biogen@pec.it oppure a mezzo fax, al seguente n. 02/58499135

IL DICHIARANTE PRENDE ATTO

Che I dati soprariportati, forniti in occasione della partecipazione alla presente gara saranno trattati esclusivamente ai fini dello svolgimento dell'attività istituzionale di questa Azienda ai sensi di quanto disposto dal D.Lgs 196/2003 codice in materia di protezione dei dati personali.

BIOGEN ITALIA SRL

Un Procuratore Ida Claudia Formigoni Hal o Vozemi



"TRACCIABILITA' DEI FLUSSI FINANZIARI" Comunicazione ai sensi dell'art.3 Legge 136 del 13/08/2010

La sottoscritta Biogen Italia S.r.I. con sede legale e amministrativa in Milano Centro Leoni – Via Spadolini, 5 – Edificio A – CAP 20141- codice fiscale/partita IVA 03663160962, Tel. 02/5849901 – Fax 02/58499135 - nella persona del *PROCURATORE* Ida Claudia Formigoni, nata a Pieve di Coriano (MN) il 17/12/1961, residente a Milano in Piazza Daini n. 4, codice fiscale FRM DLD 61T57 G633L, sotto la propria responsabilità

COMUNICA

le coordinate bancarie del conto dedicato, anche se non in via esclusiva, ai pagamenti per le commesse pubbliche sono le seguenti : n. IT74V0338001600000014140019 acceso presso BANK OF AMERICA N.A. – Viale Manzoni, 5 – 20121 MILANO

I soggetti delegati ad operare su i conti sopra citati sono:


1) Dott. Giuseppe Banfi C.F.	nato 🖟 👢 🗆 2002 a
2) Dott. Giuseppe Trotta C.F.	adis for a transfer with the second
3) Dott. Frederick Lawson C.F.	nato il
4) Dott. Michael Edward Dambach C.F	inato (U.S.A.)
5) D.ssa Helen Elizabeth Hanby C.F.	nata il (Regno Unitó)
6) Dott. Neil Raymond Sisak C.F.	nato il ancionato al companyone (U.S.A.)
Biogen Italia S.r.l.	

DICHIARA

- L'impegno a provvedere agli obblighi di tracciabilità dei flussi di cui alla L. n. 136/2010, nonchè a tutti gli adempimenti previsti dalla citata Legge;
- L'impegno a comunicare eveniuaii modifiche dei deiegati ad operare nei conti correnti dedicati:
- Di essere informato, ai sensi e per gli effetti di cui al D. Lgs. n. 196/2003 e successive modificazioni ed integrazioni e
 che i dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell'ambito del
 procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa.

BIOGEN ITALIA S.r.I. Un Procuratore Ida Claudia Formigoni

Blogen Italia S.r.I.



La Pocietà ha adottato il modello di organizzazione gestione e controllo ai sensi del D.Lgs 231/2001



